

REGOLAMENTO (CEE) N. 1665/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1990

relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore del tabacco greggio e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna⁽³⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore del tabacco greggio da dividere per 1,001712 a decorrere dal 14 maggio 1990, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90, occorre precisare la riduzione che ne deriva, in particolare per quanto riguarda i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che per il raccolto 1990, il prezzo d'obiettivo, il prezzo di intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, nonché il prezzo d'intervento derivato del tabacco in colli di cui agli articoli 2, 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile

1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90⁽⁵⁾, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1331/90 del Consiglio⁽⁶⁾;

che, per i raccolti precedenti al 1990, quoti prezzi e premi sono stati fissati dai corrispondenti regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento, i prezzi d'intervento derivati e gli importi del premio di cui agli articoli 2, 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 727/70, fissati in ecu dal Consiglio nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1990 e per i raccolti precedenti, sono divisi per 1,001712 per le operazioni per le quali il fatto generatore del tasso di conversione agricolo si produce a partire dal 14 maggio 1990.

I risultati del calcolo sono arrotondati al terzo decimale.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
 (²) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
 (³) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

(⁴) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
 (⁵) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25.
 (⁶) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 28.